SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1631, 1570 e 1571-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee (n. 1631)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Comunità europee)

Assegnazione alle Comunità europee di entrate supplementari al bilancio generale per l'anno 1985, sotto forma di contributi non rimborsabili (n. 1570)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(V. *Stampato Camera n.* **3164**)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 novembre 1985

Attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (n. 1571)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

(V. *Stampato Camera n.* **3139**)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 novembre 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge n. 784, di cui siamo chiamati a discutere la conversione in legge, è stato emanato il 30 dicembre 1985 per dare attuazione a due decisioni del Consiglio delle Comunità europee, adottate, la prima il 23 aprile e la seconda il 7 maggio 1985, concernenti, rispettivamente, il versamento di contributi supplementari al bilancio delle Comunità per il 1985 e l'aumento delle risorse proprie delle Comunità stesse.

I contenuti del presente provvedimento sono stati esaminati ed approvati dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati, in sede legislativa (atti Camera n. 3164 e n. 3139), il 14 novembre scorso, mentre il Senato non ha potuto, entro il richiesto termine ultimo del 31 dicembre 1985, approvare i due disegni di legge, n. 1570 e n. 1571, conseguentemente trasmessi dall'altro ramo del Parlamento: di qui appunto, come dicevo prima, la necessità dell'emanazione del decreto-legge in esame che permette, da parte del nostro Paese, l'adempimento degli obblighi conseguenti alle due citate decisioni del Consiglio delle comunità europee.

Faccio presente inoltre che la mancata attuazione, entro il 31 dicembre 1985, degli obblighi conseguenti alle più volte richiamate decisioni del Consiglio delle Comunità, avrebbe configurato un'ipotesi di inadempienza da parte del nostro Paese, con relative ed inevitabili conseguenze sanzionatorie.

In particolare con l'articolo 1 del decreto-legge in questione è autorizzato il versamento, nell'importo massimo del controvalore in lire, di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), dovendosi ottemperare all'onere, posto a carico del nostro Paese, di versare alle Comunità, sotto forma di anticipazioni non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.

Con gli articoli 2 e 3, poi, viene data attuazione alla seconda delle decisioni sopra richiamate (quella del 7 maggio 1985) relativa all'aumento delle risorse proprie delle Comunità europee, autorizzando, a tal fine, il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 ECU.

La Commissione, poi, accogliendo il contenuto del prescritto parere della Commissione bilancio, propone un emendamento diretto a modificare il primo comma dell'articolo 4 del decreto, in modo da estendere la copertura finanziaria anche all'anno 1988.

La 6ª Commissione, si è quindi pronunciata in senso favorevole al disegno di legge n. 1631 di conversione in legge del decreto-legge n. 784 del 30 dicembre 1985 e mi ha dato l'incarico di chiederne pertanto l'approvazione all'Assemblea con la citata modifica all'articolo 4, proponendo altresì l'assorbimento dei già richiamati disegni di legge n. 1570 e n. 1571.

NEPI, *relatore*

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 4.

Al comma 1 *sostituire il seguente*:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986, lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987 e lire 1.760 miliardi per l'anno finanziaro 1988, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento " Modifica regolamento risorse proprie comunitarie ", e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento " Modifica regolamento risorse proprie comunitarie "».

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 1631

(Estensore CASTIGLIONE)

22 gennaio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge venga così riformulato: « All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986, lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987 e lire 1.760 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento " Modifica regolamento risorse proprie comunitarie " e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento " Modifica regolamento risorse proprie comunitarie "».

DISEGNO DI LEGGE n. 1631

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 784, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 306 del 31 dicembre 1985* (*).

Disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alle decisioni del Consiglio delle Comunità europee, adottate in data 23 aprile e 7 maggio 1985, concernenti, rispettivamente, il versamento di contributi supplementari al bilancio delle Comunità per l'anno 1985 sotto forma di anticipazioni non rimborsabili e l'aumento delle risorse proprie delle Comunità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 aprile 1985, di versare alle Comunità, sotto forma di anticipi non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822.

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1986.

Art. 3.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di *European currency unit* quale onere posto a carico dell'Italia dall'articolo 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle Comunità europee di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in lire 750 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986 e lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie » e, quanto a lire 350 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie », iscritto per i medesimi anni al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio 1985-87.

2. All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DISEGNO DI LEGGE n. 1570

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DÈPUTATI

Art. 1.

È autorizzato il versamento nell'importo massimo del controvalore in lire di 292.131.555 unità di conto europee (ECU), quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio nella sessione del 23 aprile 1985, di versare alla Comunità, sotto forma di anticipi non rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio generale per l'anno finanziario 1985.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1985, valutato in lire 431 miliardi, si provvede, quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie » e, quanto a lire 31 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE n. 1571

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, 29 dicembre 1971, n. 1128, 30 novembre 1972, n. 853, 4 luglio 1973, n. 532, 24 dicembre 1974, n. 727, e 5 dicembre 1978, n. 822.

Art. 2.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 223.390.525 di *European currency unit* quale onere posto a carico dell'Italia dall'articolo 3, n. 4, della decisione del Consiglio delle Comunità europee di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 319 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 1.520 miliardi per l'anno finanziario 1986 e lire 1.620 miliardi per l'anno finanziario 1987, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione della proiezione dell'accantonamento « Modifica regolamento risorse proprie comunitarie », iscritto per i medesimi anni al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.